



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA
all'udienza del **19 gennaio 2016**, all'esito della camera di consiglio (ore 19,20)
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 39969** del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno **2015**, vertente

B1 **IL CASO.it** S.r.l. – in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
– elettivamente domiciliata in Roma, alla via
che la rappresenta e di-
fende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione a precetto

OPPONENTE

E

B2 elettivamente domiciliata in Roma, alla via
presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende in
virtù di procura a margine della memoria difensiva

B3, rappresentata e difesa da se stessa

OPPOSTE

OGGETTO: opposizione a precetto

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

L'avv. per l'opponente: "...ogni contraria istanza disattesa ed
eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, dichia-



rare la nullità dell'atto di precetto per la sua formale irregolarità, adottando ogni consequenziale provvedimento. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.”.

L'avv. _____ per l'opposta e per sé medesima: “...dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'opposizione proposta dalla S.r.l. B _____ al precetto notificato dalle parti resistenti il 5.11.2015. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato il 28 novembre 2015, la soc. E _____ S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto ad essa notificato per conto di Mioara B. _____ e dell'avv. _____, avente ad oggetto il pagamento della somma di €25.285,75, per i titoli indicati nella sentenza del Tribunale di Roma, n. 8159/2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo, oltre spese legali, liquidate in €6.427,42.

L'opponente ha rilevato che detto atto di precetto è da considerarsi nullo in quanto privo del requisito previsto a pena di nullità dall'art. 480 c.p.c. consistente nell'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

L'opponente ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Mioara B. _____ e Gianna B. _____, costitutesi il 21 dicembre 2015, hanno evidenziato che il precetto, effettivamente carente del requisito indicato dall'opponente, non è da considerarsi nullo, poiché la presenza di tale requisito non è prescritta dall'art. 480 c.p.c. a pena di nullità, nonché per il fatto che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo a cui era destinato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'opposizione proposta non è fondata.

Atteso che, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità di un atto processuale può essere pronunciata esclusivamente nei casi in cui la stessa è comminata dalla legge e che l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore non rientra tra i requisiti che l'atto di precetto deve contenere a pena di nullità, come reso palese dal testo di legge, non può essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto.

2 - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014 e da applicarsi a tutte le liquidazioni successive a tale momento: art. 28 del d.m.) nel loro valore minimo (cause di valore compreso tra €26.000 ed €52.000,00), oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15% (espresamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M.), I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si ritiene doversi operare la riduzione dei valori medi del 30% in considerazione dell'assenza di particolari questioni giuridiche in contestazione tra le parti e della limitata attività difensiva svolta dalle stesse.



P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. B S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con ricorso depositato il 28 novembre 2015, avverso l'atto di precetto ad essa notificato da T e da Gianna B. , così provvede:

1. - rigetta l'opposizione;
2. - condanna la soc. B S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore di e di B. , delle spese di giudizio che liquida in complessivi €3.231,00#, di cui €2.8105,00# per compensi ed €421,00# per spese generali, oltre oneri di legge.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Giudice
dott. Antonio M. Luna

IL CASO.it

